

# **F.I.N. – Comitato Regionale Emilia Romagna**

## **Verbale del Giudice Sportivo Regionale**

Bologna, li: **08.11.2021**

Delibera N.: **1 / 2021 – 2022**

Manifestazione: **TROFEO INVERNALE ESORDIENTI  
CONC. C (BOLOGNA)**

Data e svolgimento: **07.11.2021 dalle: 15:20 alle: 19:10**

Sede: **PIANORO (BO)**

Tipo gara: **FEDERALE**

### **OMOLOGAZIONE MANIFESTAZIONE EVENTUALI PRIMATI CONSEGUITI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

#### **Provvedimenti disciplinari.**

Per poter inquadrare la vicenda e procedere ad una gradazione dell'eventuale sanzione a carico di chicchessia è necessario riepilogare quanto segnalato nell'allegato al *FOGLIO GUIDA* giunto all'attenzione di quest'organo.

Al termine della gara 100 MT RANA ESORDIENTI A, il giudice arbitro della manifestazione Marco Bortolini, notava che l'atleta SCHIAVINA Giulia (1072179) della società C.N. UISP BOLOGNA sotto al costume regolamentare indossava un ulteriore costume, violando in tal modo quanto previsto dal punto 10.8 del R.T. del nuoto ribadito nella circolare FIN del 11.04.11

NOTE: Avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Regionale è ammesso il ricorso alla Corte Federale di Appello (CFA) nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia Sportiva (artt. 60 e 70).

Rappresentava la constatazione dell'avvenuta violazione tanto all'atleta SCHIAVINA Giulia, e successivamente al tecnico VENTURA Maurizio (tessera n. 336161) indicato quale rappresentante della società C.N. UISP Bologna altresì notificando la squalifica per quanto alla gara appena nuotata.

Tanto l'atleta, quanto l'allenatore esternavano il proprio rammarico per quanto accaduto, frutto di una svista più che di un reale intento fraudolento.

Seppur potendo credere alla buona fede e a quanto asserito dall'atleta e dal proprio allenatore come frutto di una svista, atteso il principio incontrovertibile per cui "la legge non ammette ignoranza" questa commissione di primo grado non rinviene alcun elemento attenuante per quanto alla gradazione della sanzione.

Alla luce di quanto sopra esposto e considerato, quest'organo è ad irrogare all'atleta SCHIAVINA Giulia (1072179) ed al tecnico VENTURA Maurizio (tessera n. 336161) in qualità di responsabile della società C.N. UISP Bologna, la squalifica per giorni 5 (cinque) a far data dal presente provvedimento sino al 12 novembre 2021 compreso.

Il Giudice Sportivo Regionale  
dott. Francesco Ravenna